



Consiglio regionale della Calabria

Settore Commissione Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive, Affari UE e Commissioni Speciali

Proposta di legge n. 342/XII di iniziativa dei consiglieri regionali Tavernise e Gentile, recante: “Disposizioni per la valorizzazione delle strade dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità”

Relazione illustrativa

L'olivicoltura italiana è un'eccellenza della produzione di qualità e veicola i valori culturali dei territori dediti a questa pratica agricola. Rappresenta, quindi, un patrimonio da valorizzare e non disperdere anche perché è custode di origini, identità e tradizioni locali.

Rappresenta, inoltre, un modello di sviluppo sostenibile che coniuga la tutela dell'ambiente, la valorizzazione delle risorse locali, la produzione di alimenti sani e di alta qualità, nonché la promozione del turismo. Olivicoltura e turismo sono due settori strettamente interconnessi, e il secondo rappresenta un'opportunità straordinaria per valorizzare e promuovere la prima, insieme ai territori ad essa legati.

I benefici derivanti da tali legami sono molteplici: la valorizzazione del territorio atteso che l'olivicoltura è spesso legata a paesaggi unici e caratteristici, ricchi di storia e cultura; la promozione di prodotti locali; la creazione di nuove opportunità economiche attraverso anche lo sviluppo di servizi turistici complementari come alloggi, ristorazione, attività ricreative; l'educazione e la sensibilizzazione e, infine, il sostegno alla ruralità.

La Calabria, con le sue dolci colline e i suoi terrazzamenti a picco sul mare, è da sempre terra d'olivi. L'olivicoltura è parte integrante della cultura e dell'economia calabrese, e l'olio extravergine d'oliva prodotto in questa regione è considerato tra i migliori al mondo. La Calabria è una delle principali regioni olivicole italiane, anche per la lunga tradizione nella coltivazione dell'olivo e nella produzione di olio extravergine di oliva.

Da qualche anno, inoltre, la Calabria produce oli extravergini di qualità certificata, riconosciuti con le denominazioni di origine protetta (DOP) come la DOP Bruzio, DOP Lamezia e la DOP Alto Crotonese e un IGP Olio Calabria.

Attraverso le DOP e le IGP si promuove il territorio e il suo paesaggio, materiale e immateriale. La Calabria è uno scrigno di biodiversità, un vero e proprio tesoro che costituisce, insieme alle altre regioni italiane, la memoria gastronomica collettiva del nostro Paese.

La storia di questi oli ha le sue radici in tempi lontani come l'olio extravergine di oliva Alto Crotonese DOP che vanta origini millenarie, poiché la coltivazione dell'olivo nell'area di produzione risale alle popolazioni enotrie o pelasgiche, che abitavano il territorio già nel XVI secolo a.C. Il miglioramento delle tecniche di coltivazione dell'olivo si deve invece ai monaci Basiliani, che giunsero dall'Oriente ellenico alla fine del VI secolo d.C., come provano gli antichi frantoi di cui sono stati ritrovati i reperti, databili fra il VI e il X secolo d.C.

La proposta si inserisce nelle attività della Regione Calabria di valorizzazione della filiera olivicola e delle produzioni di qualità calabresi.

La Regione Calabria, infatti, investe da anni in politiche di promozione e valorizzazione delle produzioni olivicole regionali, di conoscenza delle produzioni tipiche e della educazione alimentare, nonché dei sistemi produttivi e dei prodotti a denominazione di origine.

La proposta si compone di quattro articoli, come di seguito descritti:

l'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità;

l'articolo 2 consente di reperire le risorse per le attività di promozione, nell'ambito delle risorse europee e nazionali, senza gravare sulle risorse autonome del bilancio regionale;

l'articolo 3 disciplina il regolamento di attuazione;

l'articolo 4 reca la norma finanziaria illustrata nella seguente relazione tecnico-finanziaria.

Relazione tecnico-finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: “Disposizioni per la valorizzazione delle strade dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma che prevede l'oggetto e la finalità	//	//	0
Art. 2	Norma che individua le azioni di promozione	C	P	€ 30.000,00
Art. 3	Norma che disciplina il regolamento di attuazione	//	//	0
Art. 4	Norma che reca la clausola finanziaria.	C	P	€ 30.000,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Il criterio di quantificazione utilizzato è quello del tetto di spesa.

Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 2 della presente legge, determinati nel limite massimo di 30.000,00 euro per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente, allocato nella Missione 20, programma 03, capitolo U 0700110101 del bilancio di previsione 2025-2027.

Per gli esercizi successivi all'anno 2027, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Tab. 2

Programma / capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Fondo speciale per le leggi di parte corrente, allocato alla Missione 20, Programma U.20.03	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 90.000,00

“Disposizioni per la valorizzazione delle strade dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità”

Testo

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Calabria favorisce la valorizzazione dei territori caratterizzati da produzioni olivo-oleicole, agricole e agroalimentari di qualità.
2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e disciplina la realizzazione delle strade dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, di seguito indicate come strade.

Art. 2

(Promozione delle strade)

1. Al fine di sostenere la realizzazione delle strade, la Regione, negli ambiti degli strumenti di programmazione e promozione turistica, culturale, enogastronomica e ambientale, può promuovere l'inserimento delle strade nei vari strumenti di promozione turistica.
2. La Regione può sottoscrivere accordi di programma con gli enti locali interessati per definire strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle strade dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.

Art. 3

(Regolamento di attuazione)

1. La Regione Calabria provvede, con il regolamento di attuazione della presente legge e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili presso il dipartimento competente in materia di turismo, alla definizione del disciplinare tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle strade.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, determinati nel limite massimo di 30.000,00 euro per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente, allocato nella Missione 20, programma 03, del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Per gli esercizi successivi all'anno 2027, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.
3. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2025-2027.